



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PER CONTO TERZI E PER LA RIPARTIZIONE DEI RELATIVI PROVENTI

(emanato con d.r. n. 161 del 01 aprile 2025)

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa nazionale in materia¹, le attività di ricerca, di didattica o formazione, di consulenza e di servizio che l'Università svolge nell'ambito di contratti e convenzioni e a fronte del pagamento di un adeguato corrispettivo a favore di soggetti terzi, pubblici e privati (c.d. committenti), nonché le prestazioni scientifiche a tariffario²; le risorse derivanti da tali attività sono costituite da corrispettivi rilevanti ai fini I.V.A.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte nel rispetto della primaria funzione istituzionale, scientifica e didattica, dell'Università e avendo riguardo ai principi posti dallo Statuto di autonomia³, dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità⁴ e dal Codice etico⁵; esse sono affidate all'Università ed eseguite avvalendosi delle strutture e delle competenze del personale che in esse opera, secondo modalità che garantiscono il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

3. La qualificazione di una determinata attività come prestazione svolta per conto terzi è desunta da indici presuntivi, quali l'interesse preminente del committente, la natura della prestazione, la presenza di un corrispettivo, i criteri e le modalità di cessione dei risultati e la parziale o totale cessione di disponibilità di questi ultimi da parte dell'Università.

4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività che non presentano le caratteristiche indicate ai precedenti commi 1 e 3, quali, a titolo esemplificativo:

- a) le attività svolte con contributi derivanti dalla partecipazione a programmi di finanziamento regionali, nazionali, comunitari e internazionali, disciplinati da specifica regolamentazione;
- b) le attività svolte, in tutto o in parte, tramite l'utilizzo di risorse economiche erogate o di beni concessi da parte di soggetti terzi a titolo di liberalità;
- c) i contratti di sponsorizzazione passiva;
- d) i contratti aventi ad oggetto la locazione o l'uso di beni mobili e immobili dell'Università;
- e) gli incarichi extraistituzionali svolti a titolo personale dai dipendenti dell'Università in favore di soggetti esterni⁶, nonché le prestazioni che per le loro concrete modalità di esecuzione

¹ articolo 66 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e articolo 4 comma 5 della legge 19 ottobre 1999 n. 370.

² articolo 49 del r.d. 31 agosto 1933 n. 1592.

³ decreto del Rettore n. 210 del 29 marzo 2012.

⁴ decreto del Rettore n. 219 del 9 settembre 2016.

⁵ decreto del Rettore n. 254 del 7 maggio 2012.

⁶ articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e articolo 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.



potrebbero essere assimilate allo svolgimento di un'attività in regime di libera professione oppure allo svolgimento di un'attività in regime di cosiddetto *intra moenia*.

Art. 2

Tipologie di attività

1. Le attività per conto terzi disciplinate dal presente regolamento sono classificate nelle seguenti categorie:

- a) **attività di ricerca:** attività anche di natura complessa a carattere innovativo, in campo scientifico o tecnico, nel metodo o nel contenuto, a livello teorico, applicativo o sperimentale; tali attività comportano lo studio o l'approfondimento di tematiche e metodiche non comuni e comprendono anche attività di trasferimento tecnologico, attività di supporto alla ricerca industriale e allo sviluppo precompetitivo;
- b) **attività di didattica o formazione:** attività di progettazione, organizzazione, gestione ed erogazione di corsi, seminari, convegni e conferenze la cui direzione scientifica è assicurata da docenti dell'Università e che non siano compresi nell'offerta formativa istituzionale;
- c) **attività di consulenza:** attività che, mediante l'utilizzo di competenze già acquisite, conducono alla redazione di pareri o perizie su questioni tecniche o scientifiche anche in relazione ad attività progettuali, nonché alla soluzione di problemi specifici posti dal committente; rientrano nelle attività in questione anche le attività di certificazione e le attività di consulenza nei settori del trasferimento tecnologico, della ricerca industriale e dello sviluppo precompetitivo;
- d) **prestazioni scientifiche a tariffario:** attività a contenuto standardizzato consistenti nell'utilizzo di attrezzature e di risorse dell'Università per l'esecuzione di prove, analisi, tarature e controlli, che si possono concludere con il rilascio di una certificazione, sottoscritta dai soggetti responsabili ai sensi della normativa vigente, contenente i risultati di esperienze e di misure su materiali, apparecchiature o strutture, senza la formulazione di pareri specifici o di relazioni interpretative dei dati e di cui il committente gode della piena e immediata disponibilità;
- e) **prestazioni di servizi:** ogni altra attività di natura consulenziale, amministrativa, tecnica o scientifica, non ricompresa tra quelle indicate alle lettere precedenti, svolta nell'interesse del committente.

Art. 3

Fondo comune di ateneo e Fondo valorizzazione delle conoscenze e impatto sociale

1. Sono istituiti, ai fini di cui al successivo articolo 6:

- a) il Fondo comune di ateneo (FCA), destinato ad alimentare il fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico amministrativo e bibliotecario previsto dal CCNL



di comparto⁷, nel rispetto degli accordi raggiunti in sede di contrattazione collettiva integrativa, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente;

b) il Fondo valorizzazione delle conoscenze e impatto sociale (FVALCIS), destinato a finanziare l'attività di valorizzazione delle conoscenze dell'Università, in conformità alle determinazioni adottate dagli organi competenti.

Art. 4

Strutture e personale coinvolti

1. Le attività di cui al presente regolamento sono svolte dall'Università per il tramite dei Dipartimenti o delle Aree amministrative.
2. Nelle ipotesi di attività prestata congiuntamente da più Dipartimenti o Aree la Rettore o il Rettore, per il tramite della struttura preposta al coordinamento delle prestazioni per conto terzi, provvede, sentite le strutture interessate, a designare la struttura responsabile del coordinamento dell'attività.
3. Lo svolgimento delle attività è affidato al personale dipendente dell'Università (professoresse e professori, ricercatrici e ricercatori, personale tecnico amministrativo e bibliotecario), ivi compreso il personale a tempo determinato assunto specificamente per la più efficace realizzazione della prestazione commissionata, che sia in possesso dei requisiti scientifici, tecnico-professionali e di qualità richiesti per la soddisfazione dell'interesse del committente; qualora per lo svolgimento della prestazione sia necessaria l'iscrizione a un albo professionale, tale iscrizione dovrà essere posseduta dalla responsabile o dal responsabile dell'attività di cui al successivo comma 5.
4. Le attività commissionate possono essere prestate anche da personale dell'Università non afferente alla struttura assegnataria, previo nulla osta rilasciato dal responsabile della struttura di appartenenza.
5. La responsabilità delle attività oggetto di affidamento è conferita, nel caso di prestazioni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2 comma 1 lettere a), b), c) e d), a personale docente o ricercatore dell'Università; nel caso di prestazioni rientranti nella categoria di cui all'articolo 2 comma 1 lettera e) la responsabilità può essere conferita anche a personale tecnico amministrativo e bibliotecario.
6. Non può rivestire l'incarico di responsabile di attività per conto terzi, ai sensi del comma precedente, la dipendente o il dipendente il cui rapporto di lavoro con l'Università venga a cessare a qualunque titolo durante il periodo di efficacia del contratto sottoscritto con il soggetto committente; qualora si verifichi tale eventualità l'interessata o l'interessato decade automaticamente dall'incarico e il Consiglio del Dipartimento assegnatario dell'attività, ovvero il responsabile dell'Area, procede tempestivamente all'individuazione di una nuova o di un nuovo responsabile, dandone comunicazione al committente.

⁷ articolo 119 comma 2 lettera a) e articolo 121 comma 2 lettera a) del CCNL comparto Istruzione e ricerca triennio 2019-2021 sottoscritto in data 18 gennaio 2024.



7. Nel caso in cui una parte dell'attività da effettuare richieda professionalità che non siano presenti tra il personale dipendente dell'Università può essere fatto motivatamente ricorso a collaboratori esterni, nel rispetto della vigente normativa nazionale⁸ e della disciplina interna dell'Ateneo⁹. Gli eventuali contratti così sottoscritti non possono comunque avere una durata eccedente quella del contratto inerente allo svolgimento dell'attività per conto terzi e non possono comportare una spesa complessiva superiore al 30% della quota prevista dal successivo articolo 6 comma 3 lettera e).

8. Il personale coinvolto a qualsiasi titolo in attività per conto terzi è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di non concorrenza.

Art. 5

Procedimento di approvazione dei contratti

1. Il soggetto terzo, che intenda proporre all'Università l'esecuzione di una delle attività oggetto del presente regolamento, ne fa richiesta alla Rettrice o al Rettore, per il tramite della struttura preposta al coordinamento delle prestazioni per conto terzi, in conformità a un modello reso disponibile nel sito web istituzionale.

2. La struttura di cui al comma precedente, sentita la Rettrice o il Rettore e secondo le indicazioni da questi ricevute, relaziona sulla sostenibilità generale dell'attività, avendo riguardo al personale da coinvolgere e agli impegni già in corso, e trasmette la proposta pervenuta, con la propria relazione, alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento, ovvero alla responsabile o al responsabile dell'Area individuata quale struttura assegnataria dell'attività da svolgere.

3. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del comma precedente, sia stato individuato un Dipartimento, il Consiglio della struttura esprime il proprio parere in merito all'offerta contrattuale ricevuta, individuando, in caso di orientamento favorevole alla stessa, la responsabile o il responsabile dell'attività da realizzare e, su proposta di questi, i componenti del gruppo di lavoro necessari per lo svolgimento della prestazione; il Consiglio definisce altresì il piano finanziario dell'attività, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

4. Ricevuto il parere del Consiglio del Dipartimento la struttura di cui al comma 1, completata l'istruttoria di rito, sottopone la richiesta pervenuta all'approvazione del Consiglio di amministrazione, il quale autorizza la sottoscrizione del contratto da parte della Rettrice o del Rettore.

5. Nelle ipotesi in cui il corrispettivo della prestazione, al netto dell'I.V.A., non sia superiore a euro 10.000,00, la proposta è approvata con decreto della Direttrice generale o del Direttore generale.

⁸ articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

⁹ Regolamento per l'affidamento a terzi di incarichi di collaborazione, emanato con decreto del Rettore n. 295 del 8 maggio 2013, modificato con decreto del Rettore n. 303 del 30 luglio 2015 e con decreto del Rettore n. 99 del 26 febbraio 2025.



6. Ove per l'assegnazione dell'attività da svolgere sia individuata un'Area, la responsabile o il responsabile della stessa, d'intesa con la dirigente o il dirigente cui l'area afferisce, qualora presente, trasmette alla struttura preposta al coordinamento delle prestazioni per conto terzi gli elementi istruttori indicati al comma 3 per il prosieguo del procedimento di approvazione, ai sensi dei precedenti commi 4 o 5.

7. Il contratto stipulato tra l'Università e il committente contiene almeno i seguenti elementi essenziali:

- a) l'individuazione dell'oggetto della prestazione e la descrizione dell'attività da svolgere;
- b) l'individuazione della responsabile o del responsabile dell'attività per l'Università e del soggetto referente per il committente;
- c) il corrispettivo spettante all'Università con i relativi termini e modalità di pagamento;
- d) la data di decorrenza e il termine finale del contratto;
- e) le ipotesi di proroga del termine finale o di recesso anticipato;
- f) la disciplina dei profili relativi ai diritti di proprietà intellettuale e industriale derivanti dalle attività oggetto del contratto, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 7.

Art. 6

Determinazione del corrispettivo dell'attività e piano di ripartizione dei proventi

1. Il corrispettivo contrattuale, con esclusione dell'I.V.A., delle prestazioni oggetto del presente regolamento è determinato a cura della struttura assegnataria e della responsabile o del responsabile dell'attività in modo da assicurare la copertura di tutti i costi, diretti e indiretti, derivanti dallo svolgimento della prestazione, nonché delle trattenute di cui al successivo comma 2, considerando in particolare:

- a) il costo del personale partecipante al gruppo di lavoro, calcolato avendo quale riferimento il costo orario indicato all'articolo 8 commi 2 e 3;
- b) le spese per materiali di consumo;
- c) le spese di viaggio e di missione del personale, necessarie allo svolgimento delle attività;
- d) le spese per l'acquisto, l'utilizzo e la manutenzione di apparecchiature tecniche e software funzionali alla prestazione, in ragione proporzionale al tempo di utilizzo degli stessi ai fini della realizzazione dell'attività commissionata;
- e) le spese per l'eventuale attivazione di contratti di collaborazione esterna;
- f) le spese per l'eventuale utilizzo di attrezzature e servizi esterni all'Università;
- g) ogni altro costo necessario per l'esecuzione della prestazione richiesta.

2. Al corrispettivo di ciascun contratto sono applicate le seguenti trattenute:

- a) una quota per spese generali, pari al 5% del totale del corrispettivo;
- b) una quota da destinare al Fondo comune di ateneo, pari al 10% del totale del corrispettivo;
- c) una quota da destinare al Fondo valorizzazione delle conoscenze e impatto sociale, pari al 5% del totale del corrispettivo.

3. D'intesa con la struttura preposta al coordinamento delle prestazioni per conto terzi e in conformità a uno schema tipo da questa predisposto, la responsabile o il responsabile dell'attività redige, in vista dell'approvazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 5 commi 4 e 5,



il piano previsionale di ripartizione dei proventi (PPRP) derivanti dalla prestazione commissionata, dando conto delle seguenti voci:

- a) quota destinata alle spese generali, ai sensi del comma 2 lettera a);
- b) quota destinata al Fondo comune di ateneo, ai sensi del comma 2 lettera b);
- c) quota destinata al Fondo valorizzazione delle conoscenze e impatto sociale, ai sensi del comma 2 lettera c);
- d) quota destinata ai compensi per il personale partecipante al gruppo di lavoro;
- e) quota relativa ai costi diretti dell'attività, al netto delle quote di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d); le voci attinenti ai costi sono ricondotte alle seguenti categorie:

- 1) materiali di consumo;
- 2) viaggi e missioni, nella misura massima del 15% dei costi diretti;
- 3) acquisto, utilizzo e manutenzione di apparecchiature tecniche e software;
- 4) attivazione di contratti di collaborazione esterna, nella misura massima del 30% dei costi diretti;
- 5) pubblicazioni;
- 6) attrezzature, servizi esterni e ogni altro costo necessario per la prestazione da svolgere.

4. L'importo relativo ai compensi di cui al comma 3 lettera d) può essere suscettibile di variazioni nel corso dello svolgimento dell'attività commissionata; tali variazioni, debitamente motivate, sono comunicate dalla responsabile o dal responsabile dell'attività, unitamente all'aggiornamento del piano di ripartizione che ne deriva, alla Rettrice o al Rettore e da questi approvate con proprio decreto.

Art. 7

Proprietà intellettuale e industriale dei risultati delle attività

1. I contratti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento, ove possano derivarne diritti di proprietà intellettuale e industriale, contengono apposite clausole volte a regolare tale eventualità, nel rispetto delle previsioni della normativa nazionale¹⁰ e della regolamentazione interna adottata dall'Università, in relazione alla titolarità dei diritti, alla loro tutela e al loro sfruttamento economico.

Art. 8

Criteri per la ripartizione e il pagamento dei compensi al personale

1. Le quote destinate alla compartecipazione del personale partecipante al gruppo di lavoro sono ripartite, secondo quanto indicato dalla responsabile o dal responsabile dell'attività, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) qualifica della docente o del docente e area di inquadramento del personale tecnico amministrativo e bibliotecario;

¹⁰ legge 22 aprile 1941 n. 633 e decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale).



- b) tempo dedicato allo svolgimento della prestazione;
 - c) responsabilità assunta ai fini dell'espletamento dell'attività, ivi compresa quella derivante dalla sottoscrizione della relazione finale o dei risultati delle prove svolte.
2. La liquidazione dei compensi in favore delle professoressa, dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori è subordinata a specifica rendicontazione a mezzo *timesheets*, tenendo conto di compensi orari compresi tra un minimo di euro 80,00 e un massimo di euro 120,00 al lordo degli oneri a carico dell'ente, in ragione della natura e della qualità delle prestazioni.
 3. La liquidazione dei compensi in favore del personale tecnico amministrativo e bibliotecario è subordinata alla verifica dell'avvenuto svolgimento di ore di lavoro al di fuori dell'orario di servizio ordinario, tenendo conto di compensi orari compresi tra un minimo di euro 60,00 e un massimo di euro 80,00 al lordo degli oneri a carico dell'ente, in ragione della natura e della qualità delle prestazioni; in nessun caso le ore di lavoro effettuate per la realizzazione delle attività possono essere oggetto di ulteriore remunerazione, né generare riposi compensativi.
 4. La liquidazione e il pagamento dei compensi in favore del personale di cui ai commi 2 e 3 possono essere effettuati solo successivamente all'effettivo incasso del corrispettivo stabilito, ovvero, nel caso di corrispettivo corrisposto in maniera rateale, in misura proporzionale alle rate effettivamente incassate.
 5. I compensi erogati annualmente ai singoli dipendenti ai sensi del presente regolamento non possono, in ogni caso, superare il 30% della retribuzione complessiva in godimento, considerata al lordo del percipiente.

Art. 9 **Rendicontazione finale**

1. Entro tre mesi dalla conclusione dell'attività la responsabile o il responsabile dell'attività predispone una relazione finale nella quale illustra il conseguimento dei risultati concordati, corredandola con il piano consuntivo di ripartizione dei proventi della commissione (PCRP), sulla base delle spese effettivamente sostenute con riferimento ai singoli elementi di costo.
2. La relazione di cui al comma precedente e l'allegato previsto sono trasmessi alla Direttrice generale o al Direttore generale, che li approva con proprio decreto.
3. Nell'ipotesi in cui in sede di esame dei documenti di cui ai commi precedenti emerga un'eccedenza dei costi sostenuti rispetto al piano previsionale di ripartizione dei proventi (PPRP), quale definito ed eventualmente riformulato ai sensi dell'articolo 6 commi 3 e 4, la Direttrice generale o il Direttore generale procede a recuperare in maniera proporzionale gli importi oggetto di scostamento dai compensi spettanti alla responsabile o al responsabile dell'attività e agli altri componenti del gruppo di lavoro, dandone comunicazione.
4. A seguito dell'adozione del provvedimento di cui al comma 2 eventuali economie derivanti dal corrispettivo incassato sono acquisite al bilancio unico dell'Università.
5. In sede di approvazione del bilancio unico d'ateneo di previsione il Consiglio di amministrazione prende atto delle rendicontazioni effettuate entro l'anno solare di adozione della deliberazione.



Art. 10

Prestazioni scientifiche a tariffario

1. Il Consiglio di amministrazione approva e aggiorna periodicamente il tariffario relativo alle prestazioni scientifiche di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d); non trova applicazione la disposizione dell'articolo 6 comma 1.
2. Per l'effettuazione delle prestazioni scientifiche a tariffario il committente si rivolge direttamente alla struttura competente dell'Università, con modalità semplificate di conclusione del contratto, in deroga a quelle ordinarie disciplinate dall'articolo 5.

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento emanato con decreto del Rettore n. 263 del 18 maggio 2011, modificato con decreti del Rettore n. 779 del 14 novembre 2011, n. 7 del 8 gennaio 2015 e n. 392 del 6 novembre 2019.
2. I rapporti in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per tali intendendosi quelli il cui contratto sia stato sottoscritto in data antecedente alla data predetta, continuano a essere disciplinati dalle disposizioni previgenti di cui al comma 1.
3. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione ed emanato con decreto della Rettore o del Rettore; esso è pubblicato nel sito web dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni della normativa nazionale in materia¹¹.

¹¹ articolo 66 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.